



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Inclusione, benessere e competenze: le principali novità normative

Maria Grazia Papuzzo



-
- DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62
 - Legge 17 febbraio 2025, n. 21
 - Legge 19 febbraio 2025, n. 22
 - DDL n. 180/2025
 - Legge 3 ottobre 2025, n. 149
 - Legge 3 ottobre 2025, n. 150

DECRETO LEGISLATIVO

3 maggio 2024, n. 62



Legge 12 dicembre 2021, n. 227 ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore (poi prorogati al 15 marzo 2024), uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di disabilità


DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Definizione della **condizione di disabilità**, della **valutazione di base**, di **accomodamento ragionevole**, della **valutazione multidimensionale** per l'elaborazione e attuazione del **progetto di vita** individualizzato personalizzato e partecipato



DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

CAMBIAMENTO DI PARADIGMA:





Art. 3 – Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. È persona **con disabilità** ~~handicappata~~ chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione **durature** compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva **partecipazione** nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.



2. La persona **con disabilità** handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative **alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.**

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, **il sostegno è intensivo** la situazione assume connotazione di gravità e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.



Cambia la terminologia

Art. 4 - Terminologia in materia di disabilità

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la parola: «~~handicap~~», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «~~persona handicappata~~», «~~portatore di handicap~~», «~~persona affetta da disabilità~~», «~~disabile~~» e «~~diversamente abile~~», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;



Cambia la terminologia

Art. 4 - Terminologia in materia di disabilità

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la parola: «~~handicap~~», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «~~persona handicappata~~», «~~portatore di handicap~~», «~~persona affetta da disabilità~~», «~~disabile~~» e «~~diversamente abile~~», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;



Cambia la terminologia

c) le parole: «~~con connotazione di gravità~~» e «~~in situazione di gravità~~», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: **«con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;**

d) le parole: «~~disabile grave~~», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **«persona con necessità di sostegno intensivo».**

Il progetto di vita individuale – art. 18 e segg.

Ogni studente con disabilità ha **diritto** a un progetto di vita individuale, che deve essere redatto in collaborazione con la **famiglia** e con tutti gli **operatori** coinvolti



1. Il progetto di vita è **diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute** nei diversi ambiti di vita, **facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione** nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
2. Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli **strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi** e gli **accomodamenti ragionevoli**, volti anche ad eliminare e a prevenire le **barriere** e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli **scolastici**, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. [...]



3. La **persona con disabilità è titolare del progetto di vita** e ne richiede l'**attivazione, concorre a determinarne i contenuti**, esercita le prerogative volte ad apportarvi le **modifiche** e le integrazioni, secondo i propri **desideri**, le proprie **aspettative** e le **proprie scelte**. La persona con disabilità può chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4.

Art. 35 c. 4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del ((1° gennaio 2027)), senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del ((1° gennaio 2027)) si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.

6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente



«Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilità). - 1.

Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Valutazione multidimensionale



La valutazione delle **competenze** e dei **bisogni** dello studente deve essere condotta da un'équipe multidisciplinare, tenendo conto di **tutti gli aspetti del suo funzionamento**.

Artt. 24 e segg.

Art. 24 Unità di valutazione multidimensionale

1. L'unità di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, **secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali**.

Questo significa che la **valutazione delle competenze e dei bisogni dello studente deve essere condotta da un'équipe multidisciplinare**, tenendo conto di tutti gli aspetti del suo funzionamento

Art. 24 c. 2. Sono componenti dell'unità di valutazione multidimensionale:

- a) la persona con disabilità;
- b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, [...]

f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; [...]

Legge 17 febbraio 2025, n. 21



Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

- Modifica la Legge 20 agosto 2019, n. 92
- Introduce l'insegnamento delle **conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro** nelle scuole
- Integra le **Linee Guida di Educazione Civica** (DM n. 183/2024)

Finalità e contenuti didattici

Obiettivi principali:

- Diffondere la **cultura della sicurezza e della prevenzione** degli infortuni
- Far conoscere i **diritti e doveri dei lavoratori**
- Promuovere il **rispetto delle norme di sicurezza**
- Formare **cittadini consapevoli, responsabili e attenti** al valore della tutela della vita e della salute

Come potrà essere insegnata la sicurezza:

- Lezioni teoriche sulle norme di sicurezza e prevenzione
- **Progetti didattici** interdisciplinari
- **Testimonianze dirette** di vittime di incidenti sul lavoro
- Coinvolgimento di **esperti e professionisti** del settore

Caratteristiche dell'insegnamento e perché è importante

- Trasversale e condiviso tra i docenti (come l'educazione civica)
- Integrato nei percorsi **FSL** (Formazione Scuola Lavoro)
- Nessun nuovo onere per la finanza pubblica (attuazione con risorse esistenti)

- La scuola diventa luogo di **prevenzione e consapevolezza**
- I giovani imparano a **riconoscere situazioni di rischio** e a **tutelarsi**
- Contribuisce alla creazione di una **cultura nazionale della sicurezza**
- Un passo avanti per una società più **responsabile, solidale e sicura**

Legge 19 febbraio 2025, n. 22



Sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici e formativi

Obiettivo principale:

Integrare le soft skills nel sistema educativo, riconoscendole come parte essenziale della formazione di studenti e adulti

Cosa sono le competenze non cognitive

Le **competenze non cognitive** riguardano l'ambito **emotivo, relazionale e comportamentale** della persona

Ambiti di applicazione:

Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)

Percorsi di istruzione e formazione professionale



Cosa prevede la legge

- **Integrazione nei curricula scolastici:**
Le scuole dovranno inserire le NCS nelle attività educative e didattiche
- **Linee guida nazionali:**
Con **decreto del MIM** saranno adottate le **Linee guida** per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali
- **Formazione docenti** organizzata dal MIM
- **Sperimentazione triennale:**
Percorsi pilota per individuare le NCS più efficaci e le migliori pratiche didattiche

Ddl n. 180/2025



Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad **alto potenziale cognitivo** e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

Finalità (Art. 1)

La legge mira a:

- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità degli alunni ad alto potenziale cognitivo
- Garantire pari opportunità di istruzione e formazione
- Favorire la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari
- Attuare la Raccomandazione n. 1248/1994 del Consiglio d'Europa

Definizione (Art. 2)

È considerato “**alunno o studente ad alto potenziale cognitivo**” chi:

- Mostra una **maggiore e più veloce capacità di apprendimento** rispetto ai coetanei
- Raggiunge precocemente **livelli elevati di competenza rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione in una o più aree**
- Può presentare **doppia o multipla eccezionalità**

Rientra tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Delega al Governo (Art. 3)

Il Governo ha **12 mesi** per emanare decreti legislativi sul riconoscimento degli APC, secondo criteri di:

- Valorizzazione delle potenzialità individuali
- Tutela del diritto allo studio e prevenzione dell'abbandono scolastico
- Supporto e consulenza alle famiglie
- Adozione di **Piani Didattici Personalizzati (PDP)** prevedendo criteri uniformi per l'adozione

Piano Triennale Sperimentale (Art. 4)

Entro 90 giorni il MIM predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo

Contiene:

- Modalità di partecipazione delle scuole
- Formazione docenti (1° anno)
- Attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti (2° e 3° anno)

Coordinamento da parte di un **Comitato tecnico-scientifico** (10 membri: Ministro Istruzione, Ministro Salute, INDIRE, INVALSI)

Formazione Docenti e Inclusione scolastica artt. 5 e 6

Formazione Docenti

- Le attività di formazione dei docenti sono finalizzate all'**acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo** e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la **definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche** che ne agevolino l'inclusione
- Formazione svolta **fuori dall'orario di insegnamento**

Inclusione scolastica

- Le scuole partecipano previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati
- Le attività:
- Si svolgono **nell'orario obbligatorio** e con **l'organico dell'autonomia**
 - Prevedono PDP personalizzati con la collaborazione delle famiglie
 - Nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente

Monitoraggio e Clausole finali (Artt. 7-8)

- **Relazione finale** al Parlamento dopo il triennio sperimentale
- Valutazione dei risultati e possibili miglioramenti
- **Clausola di salvaguardia:** applicazione compatibile con le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome

Legge 3 ottobre 2025, n. 149



Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'

PERCHÉ E' UNA LEGGE IMPORTANTE

Passo storico contro l'obesità

Detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità', al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità'

- Riconosce l'obesità come **patologia**, non come mancanza di volontà
- Introduce un **approccio medico, sociale e psicologico integrato**
- Promuove la lotta contro **stigma e discriminazione** legati al peso
- **Integrazione nei LEA**: accesso alle cure garantito dal SSN

OBESITÀ: UN'EMERGENZA SOCIALE E SANITARIA

Crescono i casi di bambini che presentano problemi di sovrappeso o obesità soprattutto nel **Sud del Paese**

Cause principali:

- alimentazione sbilanciata
- sedentarietà
- modelli culturali poco salutari
- scarsa consapevolezza familiare

L'obesità influisce su salute, benessere psicologico e inclusione sociale

SCUOLA = FULCRO DELLA PREVENZIONE

Le istituzioni scolastiche devono:

- promuovere **l'attività motoria e sportiva con iniziative extra curriculare**
- aggiornare **menu e linee guida delle mense**
- promuovere **campagne di sensibilizzazione** rivolte a studenti e famiglie

Legge 3 ottobre 2025, n. 150



Giornata nazionale contro il body shaming

Giornata nazionale contro il body shaming

Data: 16 maggio

Colore simbolo:

Fucsia

Scopo:

Sensibilizzare
contro la
denigrazione
dell'aspetto fisico e
promuovere il
rispetto del corpo e
della diversità

Non è una festa civile, ma un momento di
consapevolezza collettiva

Invita a considerare le **implicazioni
sociali, culturali e psicologiche** del
giudizio estetico

Mira a promuovere una cultura del
rispetto

**Prevenire atti di derisione o
discriminazione**

**Promuovere accettazione di sé e degli
altri**

Le scuole sono invitate
a **diventare
protagoniste** della
sensibilizzazione

Lo spazio scolastico è
un luogo chiave di
prevenzione e di
educazione al rispetto

Finalità e idee e attività pratiche

Sensibilizzare sulla gravità del *body shaming*, sulle eventuali **responsabilità penali** e sulla **necessità di prevenirlo e contrastarlo**

Fornire informazioni sulle **conseguenze** del *body shaming* **sulla salute fisica e psicologica** delle persone che ne sono vittime

Promuovere l'**accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri**

Educare a un **uso critico dei social media** e delle immagini digitali

Possibili iniziative:

- Incontri con **psicologi, esperti digitali o influencer positivi**
- **Laboratori di scrittura o linguaggio** per decostruire stereotipi
- Visione di **film, serie o cortometraggi** sul tema del body shaming
- **Campagne di comunicazione** create dagli studenti
- Momenti di **riflessione e dialogo** guidati in classe



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola



[Questa foto](#)

[CC BY-SA-NC](#)

Grazie!

consulenza@anp.it

